

R.G. ----/2013

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE

Il Giudice Lilia PAPOFF ha pronunciato in data 1.10.14 mediante integrale lettura in udienza, ex art. 22 comma 8 legge n. 689/81, la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. 83812 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2013 vertente

T R A

DIRETTORE, BANCA, elettivamente domiciliati in (OMISSIS), via (OMISSIS), presso lo studio dell'Avv. (OMISSIS), rappresentati e difesi dall'Avv. (OMISSIS) del foro di Bologna, giusta delega a margine del ricorso introduttivo.

RICORRENTI**E**

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, rappresentato e difeso dal Dott. (OMISSIS), funzionario delegato dall'Avv. (OMISSIS), dirigente dell'Ufficio (OMISSIS), Direzione (OMISSIS), Dipartimento del Tesoro, presso i cui uffici in Roma, via (OMISSIS), è domiciliato.

RESISTENTE

OGGETTO: opposizione a sanzione amministrativa ex art. 22 L. 689/81.

CONCLUSIONI

Come dal verbale del 1.10.14 e dagli atti difensivi delle parti.

FATTO E DIRITTO

DIRETTORE e **BANCA**, hanno proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 117303/A del 13.11.13 elevata **DAL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLA FINANZE** in data 7.10.13 per la violazione dell'art. 3 della L. n. 197/91 per omessa segnalazione di operazione sospetta e con la quale è stato ingiunto al **DIRETTORE** e **BANCA** quale obbligata in solido al pagamento della somma di € 859.020,00.

In via preliminare gli opposenti hanno eccepito la prescrizione della sanzione irrogata e la violazione dell'art. 14 L. n. 689/81 per decorso del termine di 90 giorni per la contestazione dell'illecito. Hanno comunque contestato nel merito la fondatezza della contestazione.

Quanto alla preliminare eccezione di prescrizione occorre verificare se sia decorso il termine quinquennale previsto dall'art. 28 L. n. 689/81.

Le operazioni asseritamente sospette non segnalate risalgono al periodo in cui il **DIRETTORE** era direttore della filiale Nola 3 della Banca di Roma, quindi fino al febbraio 2007. L'unico atto interruttivo della prescrizione antecedente al decreto sanzionatorio, notificato al **DIRETTORE** il 20.11.13, è il processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza elevato e notificato al Belardi in data 18.11.08.

Il **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE** ha però rilevato che il processo verbale di constatazione era invece stato notificato **BANCA**, quale obbligato in solido ex art. 6 comma 3 L. n. 689/81, il 27.11.13 e pertanto, ai sensi dell'art. 1310 comma 1 c.c., da tale data è decorso anche per il **DIRETTORE** un ulteriore termine quinquennale di prescrizione.

Appare invece fondata l'eccezione di tardività della notifica del verbale di contestazione dell'infrazione ai sensi dell'art. 14 L. n. 689/81.

Tale norma prevede l'obbligo di contestazione immediata, o comunque entro 90 giorni dall'accertamento della violazione.

La giurisprudenza della Suprema Corte ha fornito una interpretazione del *dies a quo* che tiene conto della eventuale complessità della valutazione dei dati acquisiti afferenti gli elementi oggettivi e soggettivi della infrazione (tra le altre Cass. n. 1866/2000, n. 8456/06).

Risulta dai verbali allegati in atti che nel periodo compreso tra il 26.1.06 e il 21.8.07 fu acquisita dalla Guardia di Finanza, su delega della Procura della Repubblica di Nola tutta la documentazione dalla quale emergevano le operazioni asseritamente sospette.

Sono quindi trascorsi circa quindici mesi prima della formale contestazione dell'illecito amministrativo, sebbene il carattere asseritamente sospetto delle operazioni, nonché l'omessa segnalazione delle stesse potessero già evincersi da una valutazione embrionale *ex ante* e a prescindere dalla rilevanza penale delle condotte compiute dagli autori delle operazioni stesse.

Il terzo comma dell'art. 14 della L. n. 689/81, che fa decorrere il termine di 90 giorni dalla trasmissione degli atti alla autorità competente da parte della autorità giudiziaria, si riferisce alle diverse ipotesi in cui l'organo amministrativo riceve formalmente la notizia dell'illecito dalla autorità giudiziaria, come ad esempio a seguito di depenalizzazione per legge di un reato, ma non anche alla diversa ipotesi, come quella in esame, in cui gli illeciti amministrativi e quelli penali sono connotati da differenti elementi oggettivi e soggettivi.

La circostanza che in data 15.9.08 è stato rilasciato nulla osta da parte del Pubblico Ministero all'utilizzo dei dati acquisiti ai fini della contestazione delle violazioni amministrative non può incidere sul termine decadenziale previsto dall'art. 14 citato, altrimenti questo potrebbe essere prorogato senza limiti, in quanto dipendente dalla data della relativa richiesta da parte dell'organo di polizia giudiziaria, pur in assenza di una norma che preveda espressamente una tale correlazione.

La sanzione amministrativa però, come già osservato, non è necessariamente connessa con la sanzione penale, potendo essere rivolta a soggetti diversi per la commissione di fatti diversi.

Non può quindi ritenersi che l'attività di accertamento delle violazioni amministrative, e quindi l'acquisizione delle predette dichiarazioni, sia consentita solo a seguito della richiesta e del rilascio del nulla osta da parte dell'autorità giudiziaria, in assenza di una espressa previsione normativa in tal senso.

Nemmeno condivisibile è l'assunto del **MINISTERO** per cui il *dies a quo* del termine di 90 giorni di cui all'art. 14 L. n. 689/81 può farsi coincidere con gli atti istruttori di assunzione delle dichiarazioni del funzionario e del **DIRETTORE** della filiale della banca, eseguiti rispettivamente il 1.10.08 e il 7.10.08, non potendosi, tenuto conto del contenuto delle dichiarazioni, ritenere che l'accertamento della omessa segnalazione delle operazioni sia avvenuto solo a seguito dell'esame di tali dichiarazioni.

La violazione del termine perentorio previsto dall'art. 14 determina la nullità del provvedimento impugnato e rende superfluo l'esame degli ulteriori motivi di opposizione.

Stanti le peculiarità interpretative della questione relativa alla decorrenza del termine decadenziale si reputa opportuno disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) In accoglimento della opposizione proposta dispone l'annullamento della ordinanza ingiunzione n. 117303/A del 13.11.13 elevata **DAL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLA FINANZE** in data 7.10.13;
- 2) Dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

Così deciso in Roma, 1.10.14

Il Giudice
Lilia Papoff

**La sentenza in commento è stata modificata nell'aspetto grafico con l'eliminazione dei dati personali nel rispetto della privacy.*